

STEFANO LOCONTE, LOCONTE & PARTNERS

I consigli del consulente: meglio aderire il prima possibile

Rimpatrio giuridico tramite l'intervento di una fiduciaria italiana. La quale apre, in nome proprio, un rapporto bancario presso l'intermediario estero, dove vengono trasferite le attività oggetto di voluntary disclosure. In questo modo, dal punto di vista fiscale, è come se le attività fossero detenute in Italia.

Questa, secondo Stefano Loconte, managing partner dello studio *Loconte & partners*, la soluzione più vantaggiosa, per il contribuente che scelga di rimpatriare i capitali detenuti illegittimamente all'estero.

Domanda. Avvocato, qual è il suo parere in merito alla circolare emanata dall'Agenzia delle entrate? Quali gli effetti sulla procedura?

Risposta. La circolare esplicativa n. 10/E del 2015 dell'Agenzia delle Entrate contiene le «Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria»: il contenuto del documento di prassi ripercorre la disciplina illustrata dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014 e costituirà un importante strumento interpretativo in relazione ad una normativa che ha dimostrato di avere non poche lacune.

Nella circolare n. 10/E del 2015, infatti, l'Agenzia ha dedicato

particolare attenzione, ad esempio, all'operatività delle cause di inammissibilità che precludono l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Il documento di prassi, oltre a ricordare le ipotesi tassative in cui opera la preclusione e che esse devono riferirsi all'ambito oggettivo della procedura di disclosure, precisa che le cause ostative hanno efficacia relativa e, in conformità al principio dell'autonomia degli esercizi, riguardano il singolo periodo d'imposta, con conseguente possibilità per il contribuente di regolarizzare tutte le altre annualità anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

Dopo la pubblicazione della circolare 10/E restano, tuttavia, ancora irrisolte molte questioni, discriminanti per il pieno successo delle operazioni di voluntary disclosure; non resta che attendere documenti chiarificatori, anche alla luce delle recenti dichiarazioni in tal senso del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

D. Quali, a suo avviso, i nodi più importanti da sciogliere?

R. Ad esempio, con particolare

riferimento ai detentori di grandi assets, in attesa della definitiva approvazione del decreto legislativo sulla certezza del diritto, la voluntary rischierebbe di far emergere una evasione che, vista la consistenza dei patrimoni, potrebbe far superare la

rilevanza penale per la dichiarazione infedele o l'omesso versamento di imposte, con conseguente raddoppio dei termini dell'accertamento. Non solo. Sarebbero auspicabili chiarimenti in ordine alla rilevanza o meno dei prelievi nel calcolo del reddito, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 228/2014, nonché indicazioni dettagliate

sulla «gestione» dei periodi di imposta 2014 e 2015 e sulle modalità di tassazione e indicazione in dichiarazione delle attività oggetto di emersione.

D. Quando e perché conviene ricorrere alla voluntary e qual è il percorso di rientro dei capitali più efficace da seguire?

R. Il mio consiglio è di aderire quanto prima: si ricorda, in proposito, che il termine ultimo fissato dalla normativa è il 30 settembre

2015. In merito alle motivazioni per cui conviene aderire alla procedura di voluntary disclosure, non può non essere evidenziato il profondo cambiamento intervenuto del conteso internazionale degli ultimi anni, alla luce del quale la voluntary disclosure rappresenta davvero «l'ultima chiamata» per gli evasori italiani incalliti di regolarizzare e di riappacificarsi con il Fisco italiano, in cambio peraltro di un regime premiale a livello sanzionatorio-tributario e penale.

Il rimpatrio giuridico è una opzione di emersione realizzabile mediante l'intervento di una fiduciaria italiana la quale apre in nome proprio, ma per conto del fiduciante, un rapporto bancario, presso l'intermediario estero, sul quale vengono trasferite le attività oggetto di voluntary disclosure.

Dal punto di vista fiscale, è come se le attività fossero detenute in Italia, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva. Questa opzione invero si appalesa come più vantaggiosa, poiché sarà la fiduciaria italiana ad adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi ed alla compilazione del quadro RW.

—© Riproduzione riservata—



Stefano Loconte